

---

## IN BREVE

---

### CASSAZIONE/1

## Devastazione solo se turba la collettività

Il reato di devastazione c'è solo se l'azione mette a rischio il senso di sicurezza della collettività. Partendo da questo principio la Cassazione (sentenza 27113) ha annullato, con rinvio, le condanne per il reato di devastazione a carico dei sei imputati - per l'assalto alla Cgil del 9 ottobre 2021 - che hanno scelto il rito abbreviato. La Corte ha confermato la responsabilità per la resistenza a pubblico ufficiale, ma chiesto un appello bis per la devastazione. Per la Cassazione «i saccheggi plurimi trasmodano in devastazione se la loro estensione e profondità raggiungono un adeguato livello di compromissione, avendo indotto nella popolazione allarme, sensazione di pericolo, sentimento di insicurezza». Ora occorre chiarire se l'assalto vandalico alla Cgil abbia prodotto un tale effetto non solo per il luogo violato, ma per aver suscitato nella collettività il timore di ulteriori incidenti. La Corte ammette comunque che l'obiettivo preso di mira poteva aver un ruolo importante nella condanna decisa in appello, e potrà averlo nel nuovo giudizio. «Il fatto che nell'accaduto sia stata direttamente coinvolta, con amplificazione mediatica, ampiamente prevedibile, la sede del più importante sindacato italiano - scrivono i giudici - rilevante protagonista della dialettica politico-sindacale del Paese, non è certo neutro né indifferente ai fini del giudizio in discorso». Ma è pur sempre un elemento da usare per misurare «nel contesto dato la capacità delle condotte di aggressione di turbare la pace sociale e il senso di sicurezza collettivo».

---

### CASSAZIONE/2

## Spettacoli rumorosi? Il comune paga

L'interesse pubblico allo svolgimento degli spettacoli estivi organizzati dal Comune in piazza non può comportare il sacrificio del diritto del privato alla sua tranquillità imponendogli di sopportare immissione sonore oltre il limite della tollerabilità. La Cassazione (sentenza 18676) ha così confermato la condanna di un comune che organizza durante l'estate manifestazioni che si svolgono in piazza fino a tarda notte. Spettacoli non troppo graditi ai proprietari di una seconda casa, destinata alle vacanze estive, che hanno citato in giudizio l'ente locale ottenendo, anche in Cassazione, la conferma della condanna, perché erano state rilevate immissioni oltre la tollerabilità sia a finestre chiuse, sia aperte. Invano i ricorrenti ricordano alla Cassazione che il regolamento delle attività rumorose adottato dallo stesso consiglio comunale consentiva, in caso di manifestazioni e spettacoli all'aperto, di arrivare fino al limite di 70 decibel. Per la Corte i limiti posti dai singoli regolamenti, sono puramente indicativi. Anche immissioni che rientrano in quei limiti possono considerarsi intollerabili nella situazione concreta, da valutare caso per caso.